

FAQ		
1	L'avviso può finanziare nuovi progetti, nonché nuove realtà create nell'rispetto di quanto previsto dal R.R. 4/2007	L'avviso non finanzia la costruzione di nuovi edifici da destinare a infrastrutture sociali e socio assistenziali. Mentre finanzia interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione di edifici esistenti già destinati a infrastrutture strutture sociali e socio assistenziali, per i quali è obbligatorio l'incremento di n. 2 posti utente; edifici già esistenti da destinare all'attivazione di nuove infrastrutture sociali e socioassistenziali.
2	L'avviso può finanziare interventi su edifici da destinare ad attività economiche gestite da persone fragili?	non è possibile finanziare in via esclusiva la realizzazione di un'attività economica in quanto l'Avviso è finalizzato al finanziamento di infrastrutture sociali e socio assistenziali. E' possibile candidare interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione su edifici da destinare, o già destinati, a infrastrutture sociali e socio assistenziali che possono prevedere servizi aggiuntivi a carattere innovativo non direttamente codificati dal R.R. 4/2007, coerentemente con quanto disposto con l'art. 33 del citato RR 4/2007.
3	è possibile candidare strutture già autorizzate a funzionamento coerentemente con quanto previsto dal R.R. 4/2007	all'Avviso possono essere candidati interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione di edifici esistenti già destinati a infrastrutture strutture sociali e socio assistenziali, per i quali è obbligatorio l'incremento di n. 2 posti utente, riconducibili esclusivamente alle tipologie individuate dal paragrafo 5.1 dell'Avviso.
4	è possibile candidare edifici di proprietà pubblica, la cui gestione è affidata ad un Ente del Terzo Settore?	L'avviso si rivolge agli ETS (imprese sociali, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società di mutuo soccorso, gli altri enti del terzo settore ad eccezione delle Reti Associate, aventi le caratteristiche riportate al paragrafo 4 dell'Avviso), che possono candidare proposte progettuali inerenti immobili per i quali sono titolari di un altro diritto reale o personale di godimento, in forza di un contratto regolarmente registrato o altro valido titolo giuridico, di durata pari almeno a quella del vincolo riguardante la stabilità dell'operazione (3 anni, minimo, più i tempi per la realizzazione dell'intervento stesso).
5	l'Avviso finanzia interventi su edifici da destinare a una nuova infrastruttura e quindi non relativa a un servizio già esistente?	L'avviso finanzia anche interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione di edifici esistenti da destinare all'attivazione di nuove infrastrutture sociali e socioassistenziali.

6	in caso di contributi richiesti in regime "de minimis", secondo quanto disposto con l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 è obbligatorio apportare un proprio co-finanziamento e, se sì, in che percentuale?	Nel caso di aiuti richiesti in regime "De Minimis" ex Reg. UE 2023/2831 il cofinanziamento non è obbligatorio qualora l'importo di progetto non superi il contributo massimo ottenibile ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Reg. UE 2831/2023, pari ad un massimo di € 300.000,00. Qualora l'importo di progetto superi la capienza disponibile, ai sensi del citato art. 3 del Reg. UE 2831/2023, la differenza sarà a carico del soggetto proponente.
7	L'avviso, fra le spese ammissibili, ricomprende anche i costi della progettazione sociale del nuovo servizio, nonché i costi di rendicontazione in itinere e finale?	I costi di progettazione sociale del nuovo servizio e i costi di rendicontazione in itinere e finale non sono ricompresi tra i costi diretti ammissibili come riportato al paragrafo 9.1 dell'Avviso.
8	L'avviso può finanziare interventi su edifici già autorizzati a funzionamento per i quali è esaurita la capienza massima prevista per la tipologia di struttura dal R.R. 4/2007?	No, se la struttura che si vuole candidare ha esaurito la propria capacità ricettiva, coerentemente con quanto previsto dal R.R. 4/2007, non è possibile candidare la stessa struttura a valere sull'Avviso "Comunità in Rete".
9	E' possibile candidare un intervento su un edificio esistente, già autorizzato a funzionamento, per il quale si vuole attivare una nuova autorizzazione a funzionamento dismettendo la precedente?	Sì, è possibile candidare l'intervento alle condizioni previste al paragrafo 5.1 dell'Avviso. Si precisa che nel caso di interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione su edifici esistenti già destinati a strutture sociali e socio assistenziali è obbligatorio l'incremento di n. 2 posti utente nei limiti della capacità ricettiva disposta dal R.R. 4/2007, e il rispetto della stabilità dell'operazione relativamente ad un eventuale finanziamento europeo sulla struttura esistente.
10	I soggetti proponenti all'atto della presentazione dell'istanza di candidatura a valere sul presente Avviso devono avere necessariamente la piena disponibilità dell'immobile oggetto d'intervento?	Sì, l'Avviso prevede espressamente al paragrafo 4.2 che, a pena di inammissibilità, il proponente sia proprietario e/o sia titolare di un altro diritto reale o personale di godimento, in forza di un contratto regolarmente registrato o altro valido titolo giuridico dell'edificio da candidare.
11	Per poter partecipare all'Avviso, il progetto che s'intende candidare deve già possedere i titoli abilitativi edilizi previsti dal DPR 380/2001?	L'avviso al par. 5.2 prevede espressamente che le proposte candidate siano corredate di un progetto esecutivo che dovrà risultare immediatamente cantierabile, ovvero corredata di tutte le autorizzazioni, i pareri, gli atti di assenso preordinati al rilascio del titolo abilitativo, nonché documentazione amministrativa propedeutica all'avvio dei lavori ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 (evidenza avvenuta trasmissione di CILA, SCIA, PdC e attestazione di conclusione del procedimento con esito positivo ovvero titolo abilitativo). Resta fermo che la data di inizio dei lavori, anche indicata nei titoli abilitativi, deve essere successiva alla data di invio dell'istanza di

		candidatura al presente Avviso.
12	In caso di immobili esistenti non agibili, è ammissibile candidare interventi di ristrutturazione finalizzati sia all'ottenimento dell'agibilità e della piena conformità urbanistico -edilizia, sia all'autorizzazione al funzionamento dell'attività che sarà oggetto della richiesta del presente intervento così come prevista dal bando in oggetto?	Sì, è possibile candidare all'avviso immobili non agibili, a condizione che, i lavori oggetto degli interventi edilizi siano idonei al conseguimento dell'agibilità, ovvero che i titoli abilitativi previsti dal par. 5.1 siano idonei al conseguimento dell'agibilità a conclusione dell'intervento.
13	rientrano fra le spese ammissibili le pratiche urbanistiche e tecnico professionali connesse ai titoli abilitativi?	I costi diretti ammissibili ricoprono le spese relativa gli incarichi professionali necessari alla realizzazione del progetto, non sono previste le spese per il rimborso degli oneri urbanistici.
14	Per partecipare all'Avviso è necessario che la proposta progettuale risponda a tutti i requisiti oggetto di valutazione sostanziale indicati al paragrafo 5.2.1 e riportati nella tabella del paragrafo 7.2.3 dell'Avviso?	No, i requisiti oggetto di valutazione sostanziale indicati al paragrafo 5.2.1 e elencati nella tabella - "Griglia di Valutazione", riportata al paragrafo 7.2.3 sono funzionali all'ottenimento del relativo punteggio, non sono requisiti di ammissibilità formale e/o sostanziale coerentemente con quanto espressamente previsto dall'Avviso stesso.
15	Il possesso di uno dei codici ATECO riportati nell'Avviso è una condizione obbligatoria?	Sì, tutti i soggetti richiedenti devono risultare, a pena di ammissibilità, già iscritti al Registro delle Imprese o al REA (se Enti del Terzo Settore diversi dalle Imprese sociali) da almeno un anno, attivi e operanti, in almeno uno degli ambiti di attività contrassegnati in base alla classificazione ATECO 2025 riportata al paragrafo 4.2 dell'Avviso.
16	E' possibile candidare una struttura socio sanitaria?	No, l'avviso esclude espressamente la possibilità di candidare strutture socio sanitarie.
17	E' possibile candidare una proposta progettuale per un intervento su un edificio esistente da destinare ad una nuova infrastruttura?	L'Avviso finanzia interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a nuove strutture sociali e socio assistenziale. La tipologia delle nuove strutture che è possibile candidare è riportata al par. 5.1 dell'Avviso.
18	Quali sono i soggetti che possono candidarsi a partecipare al presente Avviso?	Tutti gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 in coerenza con quanto previsto dal PR Puglia 2021-2027, come riportato in dettaglio al par. 4.1 dell'Avviso; che sono iscritti al RUNTS, e che sono già iscritti al Registro delle Imprese o al REA (se Enti del Terzo Settore diversi dalle Imprese sociali) da almeno un anno, attivi e operanti, in almeno uno degli ambiti di attività contrassegnati in base alla classificazione ATECO 2025 riportata al paragrafo 4.2 dell'Avviso.

19	E' possibile candidare una proposta progettuale riguardante un intervento su un edificio già funzionante, gestito dal Soggetto proponente (che vuole candidarsi) in virtù di una scrittura privata/convenzione inerente la sola gestione dei servizi erogati dalla struttura che si vuole candidare?	In base a quanto previsto dall'Avviso, al par. 4.2, è obbligatorio che il proponente sia proprietario e/o sia titolare di un altro diritto reale o personale di godimento, in forza di un contratto regolarmente registrato o altro valido titolo giuridico dell'edificio da candidare. Nel caso di specie il Soggetto proponente, non dispone delle titolarità giuridica del bene ma esclusivamente di una convenzione per la gestione dell'immobile volta alla sola erogazione dei servizi.
20	E' possibile candidare una proposta progettuale riguardante un edificio di proprietà comunale oggetto di un contratto di locazione?	Il contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato, è un valido titolo giuridico previsto al paragrafo 4.2 dell'Avviso.
21	Il cofinanziamento è obbligatorio in caso di Aiuti in "De Minimis"?	No, il cofinanziamento è obbligatorio in caso di "Aiuti in esenzione " ex Reg UE 651/2014. In caso di Aiuti in "De Minimis" ex Reg UE 2831/20203, il cofinanziamento non è obbligatorio qualora l'importo di progetto non superi il contributo massimo ottenibile ai sensi dell'art. 3 comma 2 del citato Reg. UE 2831/2023, pari ad un massimo di € 300.000,00. Qualora l'importo di progetto superi la capienza disponibile, ai sensi del citato art. 3 del Reg. UE 2831/2023, la differenza sarà a carico del soggetto proponente.
22	Gli edifici Collabenti possono essere oggetto di proposte progettuali a valere sul presente Avviso?	Il paragrafo 5.2 dell'Avviso precisa che: la proposta progettuale deve avere ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia, come definiti all'articolo 3 comma 1 lettere da b) a d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., di <u>edifici esistenti</u> . Pertanto è possibile candidare proposte progettuali aventi ad oggetto lavori su edifici "collabenti" se è possibile dichiararne "l'esistenza", e a condizione che i lavori oggetto degli interventi edilizi siano idonei al conseguimento dell'agibilità, ovvero che i titoli abilitativi, previsti dal par. 5.1 dell'Avviso, siano idonei al conseguimento dell'agibilità a conclusione dell'intervento.
23	Come si accede al portale dedicato all'Avviso "Comunità in Rete"?	L'accesso al portale avviene esclusivamente mediante credenziali SPID, CIE, o CNS, cliccando direttamente il link e con le modalità riportate al paragrafo 6.2 dell'Avviso. In caso di mancato funzionamento è possibile ricopiare il link citato e incollarlo nella stringa degli indirizzi del browser normalmente utilizzato per navigare in internet.



24	Come è possibile richiedere il rilascio della Valutazione sulla coerenza dell'intervento proposto con il fabbisogno espresso dal Piano Sociale dell'Ambito territoriale in cui ricade il progetto candidato?	L'ambito si esprime a seguito di istanza formalizzata presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di riferimento.
25	E' possibile candidare una proposta progettuale riguardante un edificio per la cui disponibilità si è in possesso di un contratto di comodato d'uso a titolo gratuito?	Sì, il contratto di comodato d'uso <u>registrato</u> è un valido titolo di godimento dell'immobile, previsto dal paragrafo 4.2 dell'Avviso.
26	In generale, quale deve essere la durata del titolo di godimento del bene?	Al fine del rispetto di quanto riportato al paragrafo 8.4 è necessario che il titolo di godimento, di cui si è in possesso, ricopra l'arco temporale necessario al rispetto anche del principio di stabilità dell'operazione (tempi di esecuzione dell'intervento, successivi all'ammissione a finanziamento, più tre anni previsti al par. 8.4).
28	la partecipazione all'avviso "Comunità in Rete" è esteso anche alle strutture socio sanitarie?	no, non sono candidabili interventi concernenti strutture a carattere socio sanitario come indicato al paragrafo 5.1 dell'Avviso.
29	I soggetti aventi come requisito di ammissibilità il codice ATEO 98.91.00 impegnati nei "servizi di asilo nido" possono accedere alle agevolazioni previste?	Il codice ATECO 98.91.00 non è ricompreso fra quelli elencati al paragrafo 4.2 dell'Avviso; analogamente i "Servizi di Asili nido" non rientrano fra quelli elencati al paragrafo 5.1 che indica fra le tipologie di strutture candidabili esclusivamente quelle riconducibili all'art. 89 - "Ludoteca" del R.R. 4/2007 e s.m.i..
30	Il codice ATECO previsto nell'elenco riportato nel paragrafo 4.2 - "Requisiti del Beneficiario" deve risultare come attività prevalente o può essere anche secondaria?	Il codice ATECO, individuato fra quelli elencati al paragrafo 4.2 dell'Avviso, può rientrare tra le attività principali/prevalenti o secondarie. L'attestazione deve essere rilevabile dal certificato dell'Agenzia delle Entrate di rilascio del Codice Fiscale e della Partita IVA ovvero dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese ovvero al REA della Camera di Commercio.
31	Se una impresa, volesse candidare una proposta progettuale, ma ha già beneficiato parzialmente di aiuti in regime "De minimis", è corretta l'interpretazione secondo cui è possibile usufruire sia dell'aiuto in regime "De minimis" che degli "Aiuti a finalità regionali agli investimenti iniziali per PMI, in esenzione, come disciplinati dall'art. 14 del Reg. UE n.	No, Il paragrafo 3.2, dell'Avviso, prevede espressamente che il proponente possa optare per uno dei due regimi di aiuto previsti, ovvero: 1. Contributo in regime "de minimis" ex Reg UE 2023/2831, o 2. Aiuti a finalità regionali agli investimenti iniziali per PMI in esenzione, con le condizioni ivi previste ex Reg. UE 651/2014.

	651/2014" per finanziare il costo complessivo dell'intervento?	
32	Nel caso in cui l'Ambito Territoriale coincida con il limite amministrativo di un comune, ovvero in caso di mono ambito, è sufficiente allegare la Delibera di Giunta Comunale dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione a funzionamento o è necessario, comunque allegare il Verbale del Coordinamento Istituzionale?	Sì, il paragrafo 4.2 prevede che sia il Coordinamento istituzionale dell'Ambito valutare la proposta da candidare con riferimento alla coerenza con la programmazione sociale di Ambito e con il quadro delle priorità dell'infrastrutturazione sociale; pertanto il verbale costituisce documentazione obbligatoria come indicato nel citato paragrafo 4.2.
33	Con riferimento alla proposta progettuale da candidare, quali sono i contenuti di cui deve dare evidenza il Verbale del Coordinamento Istituzionale e quali quelli della Delibera di Giunta Comunale?	Il <u>Verbale</u> deve dare evidenza dell'avvenuta valutazione, in capo a Coordinamento Istituzionale dell'Ambito, della coerenza della proposta progettuale da candidare al presente avviso, con la programmazione sociale di Ambito e con il quadro delle priorità dell'infrastrutturazione sociale. Solo nel caso in cui s'intenda candidare una <u>proposta progettuale inerente infrastrutture aventi il carattere della sperimentalità, ex art. 33 del R.R. 4/2007 e s.m.i.</u> , il sopra citato verbale di valutazione, in capo al Coordinamento Istituzionale dell'Ambito, deve essere accompagnato anche dalla Delibera di Giunta Comunale dell'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione al funzionamento, relativa sia al rispetto della normativa di settore che all'impegno ad autorizzare al funzionamento la struttura sperimentale proposta a valere sul presente Avviso, a seguito della conclusione dei lavori.
34	Con riferimento all'Avviso Pubblico "Comunità in rete", una cooperativa sociale avente i requisiti di ammissibilità richiesti, che ha intenzione di partecipare al suddetto bando trasferendo la propria sede presso un nuovo edificio da ristrutturare e adibire ad una struttura sociale privata per minori; ai fini della richiesta di finanziamento è corretta l'interpretazione che tale proposta progettuale è da considerarsi come struttura già esistente e operativa che preveda la realizzazione di almeno due nuovi posti utente?	Preliminarmente si precisa che il trasferimento di una struttura o servizio già autorizzati, presso altra sede/edificio, richiede l'obbligo il rilascio di una nuova Autorizzazione al funzionamento in seguito alla verifica del possesso dei requisiti tecnici e amministrativi prescritti per le strutture e servizi sottoposti alla disciplina di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.. La proposta progettuale che s'intende candidare, pertanto, non è riconducibile a interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione di edifici esistenti già destinati a infrastrutture sociali e socio assistenziali, per i quali è obbligatorio l'incremento di n. 2 posti utente, bensì a interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali e socio assistenziali.

35	La dichiarazione asseverata dalla Banca è sufficiente per rispondere al punto q) dell'art. 6.3 – Documentazione da Trasmettere dell'avviso pubblico?	sì, la dichiarazione asseverata da un istituto bancario/di credito, nel quale si attesta che il Proponente ha la capacità finanziaria/solvibilità economica necessaria alla realizzazione del progetto proposto, ovvero in caso di cofinanziamento ha la capacità finanziaria commisurata al cofinanziamento previsto nell'intervento proposto, è sufficiente.
36	Stiamo elaborando il modello di "gestione e sostenibilità economico finanziaria quinquennale". Considerando che per i progetti proposti dagli Enti Pubblici in avvisi similari a "Comunità in Rete" si pretende l'equilibrio finanziario tra spesa ed entrata (evitando perciò di riportare utili o perdite), questa regola (ossia perfetto equilibrio tra spesa e entrata) vale anche per la compilazione della tabella di cui al punto 7.2 (Criterio E.2) dell'allegato 3?	il modello di "gestione e sostenibilità economico finanziaria quinquennale" deve risultare coerente relativamente alle voci previste in parte spesa e in parte entrata. L'Avviso non esclude la possibilità di riportare nello stesso utili o perdite. Tale modello sarà poi valutato sulla base del criterio E.2 della Griglia di valutazione di cui al par. 7.2.3 dell'Avviso.
37	La compilazione delle tabelle del personale di cui al punto 7.4 (criterio E.4) dell'allegato 3 deve essere completata in termini di unità di personale inserito in valore assoluto oppure ULA?	la compilazione delle tabelle del personale di cui al punto 7.4 (criterio E.4) dell'allegato 3 deve essere completata in termini di ULA.
38	Nella compilazione del CRONOPROGRAMMA di cui al punto 8.1 dell'allegato 3, il periodo di durata del programma di intervento deve tenere conto del solo investimento programmato (quindi partendo dalla parte burocratico-amministrativa, a seguire gli affidamenti per i lavori, ecc. e sino al collaudo finale dell'infrastruttura) oppure occorre riportare al suo interno anche l'avvio della gestione?	nella compilazione del crono programma di cui al punto 8.1 dell'allegato 3, il periodo di durata del programma di intervento deve tenere conto del solo investimento programmato (quindi dalla sottoscrizione del Disciplinare fino alla data di ultima rendicontazione delle spese sostenute. Si ricorda che ai sensi del par. 9.3 "Durata dei programmi di investimento e modalità di erogazione del contributo" dell'Avviso, "gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve eventuali motivate proroghe preventivamente autorizzate dalla Regione e concesse per fatti eccezionali e opportunamente documentati dal Soggetto beneficiario, devono essere completati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare (e comunque entro il termine di ammissibilità della spesa previsto dal PR 2021-2027)".
39	Al fine di ottenere l'ammissibilità al bando, è corretta l'interpretazione secondo cui l'obbligo di incremento di almeno 2 posti utente riguarda esclusivamente le strutture già esistenti e operative, mentre tale obbligo non è necessario per le strutture da avviare ex novo? Nello specifico, un'impresa sociale che intende avviare una struttura su un edificio che risulta già autorizzato per una capacità ricettiva di 30	ai sensi del par. 5.1 dell'Avviso, "qualora l'intervento strutturale intervenga su immobile già autorizzato al funzionamento per la medesima tipologia di servizio oggetto della richiesta di finanziamento, la proposta progettuale deve comportare, a pena di inammissibilità, un ampliamento dell'utenza pari ad almeno n. 2 nuovi posti utente". Si rammenta che il numero complessivo finale degli utenti, comprensivo dell'incremento pari ad almeno n. 2 posti utente,



	<p>posti, può partecipare al bando senza l'obbligo di incrementare tale ricettività?</p>	<p>deve rientrare nei limiti di capacità ricettiva prescritti dal R.R. 4/2007 e s.m.i. per le strutture e servizi sottoposti alla disciplina di cui al citato regolamento.</p>
40	<p>in caso di ristrutturazione edilizia secondo l'art.3, c.1, lett d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i. o ristrutturazione importante di primo livello come definita dal Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, se il contributo pubblico richiesto è inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto (corrispondente alla voce "Costo totale" nella pagina di domanda su pugliasociale):</p> <p>1.sussiste in ogni caso l'obbligo di presentare la certificazione di sostenibilità degli edifici in fase di progetto?</p> <p>2.bisogna obbligatoriamente prevedere il raggiungimento di un livello di prestazione maggiore o uguale a 2 nel sistema di valutazione della sostenibilità per edifici di cui all'art. 10 della L.R. n. 13/2008 (Protocollo ITACA Puglia 2023 – NON RESIDENZIALE)?</p> <p>Inoltre, col fine di meglio intendere il concetto di ristrutturazione importante, rientrano in questa fattispecie tutti i lavori di ristrutturazione edilizia che interessano una volumetria superiore al 25% del volume complessivo dell'edificio, anche se gli interventi sull'immobile non hanno finalità di efficientamento energetico?</p>	<p>Se il <u>contributo pubblico richiesto è inferiore al 50%</u> dell'importo complessivo del progetto (corrispondente alla voce "Costo totale" nella pagina di domanda su pugliasociale) <u>non ricorre l'obbligo di presentare la certificazione di sostenibilità degli edifici in fase di progetto</u> come previsto dall'art. 9 c. 2 della L.R. n. 13/2008 e s.m.i.. Tuttavia, qualora il soggetto proponente decida di presentare comunque la certificazione di sostenibilità dell'edificio su cui si interviene, <u>è necessario il raggiungimento di un livello di prestazione maggiore o uguale a 2</u>, esattamente come per i casi in cui l'applicazione del Protocollo ITACA sia obbligatorio.</p> <p>Infine nella definizione di <u>"Ristrutturazione Importante"</u>, come riportata nel documento <u>"Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027"</u> approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutico alla compilazione dell'Allegato 8 all'Avviso, <u>rientrano anche tutti i lavori di ristrutturazione di edifici (con finalità antismisica o altre finalità) che interessano un volume superiore al 25% del volume complessivo dell'edificio</u>.</p>

41	<p>Un ETS, operante da almeno un anno con uno dei codici ATECO (secondario) di cui all'art. 4.2 dell'avviso, vorrebbe candidare una proposta progettuale avente ad oggetto la realizzazione di una Casa rifugio per donne vittime di violenza (ex art 80 del R.R. 4/2007 e s.m.i.). Tuttavia, tale ETS non ha il requisito di 5 anni di esperienza diretta nello specifico ambito dell'art 80. Ai fini dei successivi autorizzazione ed accreditamento vorrebbe attivare una forma di co-gestione con altro soggetto in possesso di tale requisito, in modo da raggiungere i 5 anni di esperienza. In questo caso, l'ETS senza il requisito dei 5 anni di esperienza può lo stesso candidare un progetto di investimento e ricevere Valutazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale di riferimento, fermo restando che, in caso di finanziamento, avvierà un forma di co-gestione con altro soggetto in possesso di suddetto requisito?</p>	<p>l'Avviso, al paragrafo 4.1, stabilisce che possono presentare proposte progettuali esclusivamente Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2007 in coerenza con quanto previsto dal PR Puglia 2021-2027. E' esclusa la possibilità di partecipazione ad Associazioni temporanee e Raggruppamenti temporanei;</p> <p>I soggetti proponenti devono esserne in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti al successivo paragrafo 4.2 dell'Avviso. I suddetti requisiti, posseduti in fase di candidatura, devono essere mantenuti per un periodo pari almeno a quello del vincolo riguardante la stabilità dell'operazione di cui al paragrafo 8.4 dell'Avviso (3 anni, minimo, più i tempi di realizzazione dell'intervento stesso).</p>
42	<p>Si chiede se sia possibile presentare domanda, da parte di una Associazione temporanea di imprese composta da due società Le singole imprese partecipanti hanno i requisiti soggettivi previsti dal bando (iscrizione CCIAA, ECC.), ad eccezione del requisito del fatturato medio annuo pari a € 50.000,00 I.V.A. esclusa, in possesso soltanto di una delle due società. L'immobile è, invece, nelle disponibilità dell'azienda non in possesso del requisito del fatturato. Le due società, in pratica, intendono unire le proprie risorse (fatturato e immobile) per accedere all'Avviso.</p>	<p>l'Avviso, al paragrafo 4.1, esclude la possibilità di partecipazione ad Associazioni temporanee e Raggruppamenti temporanei.</p>

43	<p>Si chiede un chiarimento in merito al seguente punto delle disposizioni:</p> <p>“7. Computo metrico estimativo e quadro economico coerente con il prezzario regionale vigente alla data della pubblicazione del presente Avviso.</p> <p>k) Almeno un preventivo relativo a ciascuna voce del quadro economico, riferito a Servizi (tecnici) e Forniture ammissibili a finanziamento, redatto su carta intestata del fornitore, datato e debitamente sottoscritto, intestato al soggetto proponente.”</p> <p>Si desidera comprendere se, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione della spesa:</p> <p>Debba prevalere il computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente (quindi con valore di riferimento tecnico e ufficiale), oppure</p> <p>Debbano essere considerati vincolanti i preventivi dei fornitori allegati, nel caso in cui gli importi ivi indicati differiscano da quelli risultanti dal computo metrico.</p> <p>In altri termini, si chiede se il valore di riferimento finale per la determinazione del contributo sia quello desunto dal computo metrico (coerente con il prezzario regionale), o quello dei preventivi allegati a supporto delle singole voci del quadro economico</p>	<p>In riferimento a quanto segnalato, si precisa che i preventivi, indicati alla lett. k) del par. 6.3 dell'Avviso pubblico, sono riferiti esclusivamente ai servizi tecnici e alle forniture nel presupposto che le stesse non siano ricomprese nel computo metrico, mentre il costo dei lavori sarà determinato sulla base del computo metrico.</p>
----	---	---



44	<p>Nell'ambito di una Struttura sociale già esistente ed autorizzata al funzionamento, l'intervento che si vuole candidare, prevede un progetto di ampliamento in sopraelevazione della Struttura stessa con aumento dei posti-utente. In particolare, sarà creato un intero nuovo piano contenuto nella sagoma planimetrica dell'edificio, senza consumo di ulteriore suolo. In conseguenza si andranno a configurare variazioni di altezza e di volumetria dell'edificio esistente. Si chiede se tale intervento in sopraelevazione possa rientrare, ai fini della candidabilità della proposta progettuale, nella definizione di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001)</p>	<p>Sì, è possibile candidare una proposta progettuale inerente un intervento di Ristrutturazione edilizia ex art. 3 c. 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come previsto al paragrafo 5.2 dell'Avviso pubblico, atteso che <u>l'intervento in sopraelevazione</u>, che crea un nuovo piano all'interno della sagoma planimetrica esistente senza consumo di suolo, <u>può essere qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia "pesante"</u>, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in quanto comporta variazioni di altezza e volumetria, ma non costituisce nuova costruzione, <u>a condizione che l'intervento in progetto sia conforme "... agli strumenti di pianificazione urbanistica vigente, ai regolamenti edilizi vigenti, alla destinazione d'uso dell'immobile oggetto d'intervento ..."</u> e a tutte le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.</p>
----	--	---